



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 68 DEL 15/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA SOSTA E CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE  
MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA SU VIA DEI MILLE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

**Premesso** che per il periodo maggio/settembre, su molte piazze e vie del Lido vengono organizzate manifestazioni, eventi e mercatini di vario genere per intrattenere i numerosi turisti frequentanti la Città di Jesolo;

**Visto** il modello unico per manifestazioni pervenuto con protocollo 34283 del 10/05/2022 e la sua integrazione pervenuta con protocollo 44145 del 13/06/2022 da COMITATO DEI MILLE EVENTI con sede in via Dei Mille 41 a Jesolo, inviato da Bergamo Cristiana in qualità di presidente protempore;

**Preso atto** del patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'organizzazione delle manifestazioni denominate "1000 Gusti e Sapori", "2<sup>a</sup> edizione Fashion a 1000" e "1<sup>a</sup> edizione Festa della Birra a 1000" che interesseranno la via dei Mille nel tratto compreso fra via Usodimare e via Navigatori;

**Sentito** l'ufficio turismo del Comune di Jesolo;

**Ritenuto** di adottare adeguati provvedimenti al fine di garantire quanto sopra indicato;

**Visti** gli artt. 1, 7, 9, 157, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e relative norme regolamentari;

### **O R D I N A**

- 1) Che dalle 08:00 dei giorni 17/06/2022 e 01/07/2022 alle 12:00 del giorno successivo, e dalle 08:00 del 09/09/2022 alle 12:00 del 12/09/2022 sulla via dei Mille nel tratto compreso tra l'intersezione con via Usodimare e via Dei Navigatori, la circolazione dei veicoli possa essere sospesa e la sosta vietata con rimozione degli stessi con spese a carico degli inadempienti, con eccezione ai veicoli al servizio delle manifestazioni in premessa indicate ed ai veicoli di residenti, frontisti e domiciliati.

Sul tratto di strada e nei periodi su indicati la circolazione dei veicoli è consentita a doppio senso di circolazione. Dovrà inoltre essere ricavata e mantenuta completamente libera sia al suolo che nel soprassuolo, una corsia di larghezza non inferiore a m. 3,50 per garantire l'eventuale transito di mezzi di polizia e di soccorso.

- 2) Che tratto di strada e nei periodi su indicati nel punto precedente, in concomitanza dello svolgimento delle manifestazioni e durante le operazioni di allestimento e disallestimento, sia vietata la circolazione dei velocipedi sulla pista ciclabile ivi presente, a tutela dei pedoni, dei frequentatori e dei fruitori della manifestazione.
- 3) Che sul lato ovest di via Pigafetta possa essere vietata la sosta su una lunghezza massima di m. 10,00 a nord dell'intersezione con via Dei Mille.
- 4) Che sia installata apposita segnaletica di preavviso della chiusura delle strade in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le deviazioni.

- 5) L'allestimento delle strutture utili alla manifestazione dovrà essere organizzato in modo tale da lasciare libere da impedimenti le aree di intersezione stradali e/o gli accessi carrabili alle proprietà private. Il transito veicolare in corrispondenza di queste aree sarà consentito esclusivamente ai veicoli di emergenza e soccorso, nonché ai veicoli al servizio di residenti, frontisti e domiciliati.
- 6) Eventuali rinvii, modifiche o integrazioni al calendario delle date interessate alle manifestazioni, che faranno parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere comunicate via mail all'indirizzo [polizia.municipale@comune.jesolo.ve.it](mailto:polizia.municipale@comune.jesolo.ve.it) o via PEC all'indirizzo [polizialejesolo@legalmail.it](mailto:polizialejesolo@legalmail.it). Alle date eventualmente oggetto di variazione si applicheranno le medesime prescrizioni di cui ai punti precedenti.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

La presente ordinanza potrà essere prorogata a seguito di motivata richiesta.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

È sospesa, per il periodo sopramenzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.